



Tribunale di Milano

Sezione feriale

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici
Dott. Caterina Macchi Presidente rel.
Dott. Antonio Stefani Giudice
Dott. Sergio Rossetti Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 26 lf

Nel procedimento di reclamo n. 59-7/2019 promosso da
Europa Investimenti s.p.a. e Sagitta SGR s.p.a.

CONTRO

Fallimento Santa Marinella I s.a.s di Nicoletta Elisa Altieri & c.

E CON

Società Trading Immobiliare STI s.p.a.

Europa Investimenti s.p.a e Sagitta SGR s.p.a. quale società di gestione del comparto denominato Multi-asset Sub-fund 3 (MAF3) nelle loro rispettive qualità: la prima di proponente e la seconda di assuntore di una proposta di concordato fallimentare nel fallimento Santa Marinella I s.a.s. di Nicoletta Elisa Altieri & c., hanno congiuntamente interposto tempestivo reclamo ex art. 26 lf avverso il decreto con il quale il giudice delegato, in accoglimento dell'istanza del curatore ex art. 125 lf, preceduta dal parere del comitato dei creditori, ha disposto ex art. 125 II comma lf la sottoposizione al voto dei creditori concorsuali solo della proposta di concordato fallimentare depositata da Società Trading Immobiliare STI s.p.a. (in seguito STI) e non anche la proposta formulata dalla parte reclamante. Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti del fallimento e della controinteressata STI: entrambe si sono costituite, eccependo l'inammissibilità del reclamo avversario e contestandone la fondatezza nel merito. All'esito della discussione svoltasi nell'udienza camerale del 4 agosto 2022, il tribunale si è riservato la decisione.

I fatti, incontestati e ampiamente documentati, che risultano rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunti.

La parte reclamante (in seguito anche semplicemente EI) ha depositato una proposta di concordato fallimentare nel fallimento Santa Marinella il 7 ottobre 2021. La proposta è stata a più riprese integrata e modificata nel tempo, approdando ad una formulazione definitiva in data 23 maggio 2022. Parallelamente, altri due soggetti hanno presentato proposte di concordato fallimentare: si tratta di STI e di Roma 2014 s.r.l. Quest'ultima non ha interposto alcun gravame e di essa non



occorrerà occuparsi nel presente procedimento. Il dato fattuale che rileva, e che accomuna tutte e tre le proposte, è che in ciascuna è previsto il pagamento integrale di tutte le spese di procedura e degli oneri in prededuzione, e di tutti i crediti ammessi, in via privilegiata e chirografaria, ed anche il soddisfacimento del creditore opponente ex art. 98 lf per il caso e nella misura dell'esito vittorioso della sua opposizione.

E' pacifica e documentata l'intensa e serrata interlocuzione tra proponenti e organi della procedura che ha condotto, da un lato, le stesse proponenti a migliorare via via la loro rispettiva proposta, e d'altro lato il comitato dei creditori a formulare il parere a riguardo di tali proposte; parere assunto definitivamente in data 8 giugno 2022, in considerazione di un'ultima integrazione della proposta di STI, con richiami e riferimenti anche al precedente parere espresso il 1° giugno 2022. È dunque evidente, ed incontestato, che ad entrambi tali pronunciamenti del cdc si dovrà fare riferimento, entrambi concorrendo a costituire il parere vincolante del comitato dei creditori previsto dall'art. 125 lf.

La parte reclamante ha impugnato il decreto del giudice delegato in quanto inficiato da vizi derivati dai due atti presupposti costituiti: dal parere del cdc, che si è espresso in senso favorevole alla sola proposta di STI; e dal comportamento omissivo del curatore, che non ha esercitato il potere che l'art. 125 lf gli accorda, di richiedere al giudice delegato di sottoporre al voto anche ulteriori proposte, tra quelle non scelte dal cdc, ritenute parimenti convenienti.

Nella consapevolezza dell'esistenza di contrapposte opzioni interpretative a riguardo della reclamabilità del decreto del giudice delegato solo in ragione di vizi degli atti presupposti (questi ultimi peraltro sottoposti per i medesimi vizi a reclamo ex art. 36 lf che, nelle more del presente procedimento, il giudice delegato ha respinto) il collegio reputa opportuno esaminare nel merito le doglianze della reclamante.

Non senza ricordare, quale premessa generale, che la valutazione che il collegio è chiamato ad esprimere può attenere solo alla legittimità dell'atto impugnato e dunque, nel caso di specie, degli atti presupposti; e non alla convenienza delle scelte adottate dagli organi della procedura a mezzo di tali atti. Nel concordato fallimentare dette scelte di convenienza competono esclusivamente al comitato dei creditori, che è chiamato ad esprimere un parere vincolante, e al curatore. Il collegio, investito del reclamo ex art. 26 lf sul decreto con il quale il giudice delegato dispone la sottoposizione al voto di una proposta, giammai potrebbe esercitare un sindacato più ampio di quello che compete al medesimo giudice delegato sia con riferimento ai poteri accordatigli dall'art. 125 lf, sia con riguardo allo strumento impugnatorio del reclamo ex art. 36 lf a mezzo del quale al gd sono sottoposte solo violazioni di legge realizzate dagli atti o dai comportamenti omissivi del



comitato dei creditori e del curatore. Peraltro, la parte reclamante struttura tutte le proprie censure quali vizi di legittimità.

Non si seguirà l'ordine degli argomenti scandito nel reclamo, per ragioni di maggior chiarezza espositiva.

Si considera dunque in primo luogo la violazione, declinata alla luce del disposto degli artt. 41 comma III e 25 lf, attinente alle modalità attraverso le quali il cdc si è riunito sia il 1° giugno sia l'8 giugno successivo. A monte di entrambe le deliberazioni sta uno specifico provvedimento del giudice delegato, che oltre ad assegnare al curatore un termine per il deposito del parere di sua competenza dispone che il "curatore provveda ad acquisire il motivato parere del comitato dei creditori, previa convocazione dello stesso presso il proprio studio in modo da consentire adeguata illustrazione del contenuto della proposta concordataria". La parte reclamante censura il fatto che il comitato si sia riunito mediante consultazione telefonica, e ciò non perché si tratti di modalità di per sé non ammissibile, ma perché non conforme a quella che il giudice delegato aveva individuato in stretta funzionalità con quell'adeguata illustrazione della proposta concordataria che è essenziale perché il cdc possa esprimere in modo informato la propria determinazione, vincolante per il prosieguo della proposta concordataria esaminata.

Si osserva al riguardo che la conferenza telefonica adottata dal cdc come modalità di riunione può ritenersi equivalente alla modalità della riunione presso lo studio del curatore, consentendo una interlocuzione simultanea, la formulazione di domande e lo scambio di opinioni e considerazioni fino alla formazione della volontà definitiva dell'organo; l'indicazione del giudice delegato era invero volta ad indicare una modalità coerente con l'oggetto sul quale il cdc doveva pronunciarsi e con il delicato potere discrezionale che la legge gli affida, sì che erano da escludere assolutamente, ad esempio, manifestazioni di voto in tempi diversi entro un dato termine finale, espresse sulla base della sola lettura individuale della documentazione trasmessa, ovvero mediante mero richiamo alle valutazioni espresse dal curatore nel suo parere. La lettura dei pareri resi dal cdc nelle due riunioni del 1° e dell'8 giugno 2022 conferma sia una presa di conoscenza del contenuto delle proposte concordatarie, sino alle ultime integrazioni formalmente depositate, sia la formulazione delle determinazioni dell'organo nel corso delle riunioni telefoniche cui hanno preso parte tutte e tre i componenti.

Le restanti doglianze, decisamente preminenti rispetto a quella appena esaminata, possono essere trattate congiuntamente.



La parte reclamante lamenta: la violazione del disposto dell'art. 41 I comma 1^o per perché il parere del cdc sarebbe inficiato da motivazione apparente, per essere incomprensibili e illogiche le considerazioni svolte a riguardo della solidità patrimoniale dell'assuntore Sagitta SGR-MAF-3 valutata a confronto con quella di STI e posta quale elemento decisivo della scelta operata dall'organo; del disposto dell'art. 41 comma VII 1^o, per violazione del canone di diligenza, laddove il comitato ha superficialmente esaminato o frainteso gli elementi delle due proposte relativi alle garanzie prestate; la violazione da parte del curatore dell'obbligo di diligenza correlato al perseguimento dell'interesse dei creditori impostogli dall'art. 38 1^o, per non aver proposto al gd di sottoporre al voto anche la proposta di EI, e dunque due proposte egualmente volte al soddisfacimento integrale dei creditori, condotta adottata per il medesimo difetto di diligenza nella valutazione delle garanzie offerte dai due proponenti; la violazione da parte del cdc e del curatore del principio generale di competitività, violazione concretizzatasi nella sottrazione ai creditori della possibilità di scelta.

Osserva il collegio che, ribadita la rilevanza di entrambi i pronunciamenti del cdc nelle due diverse date dell'1 e 8 giugno 2022, la scelta operata dal cdc risulta fondata su un concorso di elementi fattuali pertinenti e concretamente rilevanti nella decisione da assumere, sì che il potere discrezionale risulta correttamente esercitato.

Più in particolare. E' vero, come rimarca la reclamante, che nel parere dell'8 giugno il cdc si riferisce a STI come a "società estremamente solida e ben capitalizzata (nonché avente nel proprio patrimonio numerosi beni immobili)"; ed è anche vero che nel parere del 1° giugno lo stesso cdc aveva svolto considerazioni a riguardo delle garanzie che assistono le due proposte indicando la proposta di EI come al momento non garantita in quanto semplicemente accompagnata da una lettera di *confirmation of funds* proveniente da Goldman Sachs International Bank, lettera nella quale - rileva il comitato - è ben chiarito che Goldman Sachs non sta prestando né presterà alcuna garanzia. E' infine vero che queste considerazioni tradiscono una confusione di piani, e fors'anche una certa angustia di visuale: è infatti documentato (cfr. la proposta di EI /Sagitta prodotta sub doc.1 dalla reclamante) che la confirmation of funds di Goldman Sachs costituisce elemento attestativo della solidità patrimoniale dell'assuntore comparto MAF 3 (di cui Sagitta è la società di gestione), che presenta un patrimonio complessivo netto di oltre 181 milioni di euro e 255 milioni di euro di capitale sottoscritto dagli investitori (cfr. relazione di gestione al 31.12.2021 di Sagitta SGR s.p.a. doc. 9 reclamante). Detta attestazione di Goldman Sachs era stata prodotta al fine di avvalorare la capacità della parte proponente di munirsi della garanzia promessa nella proposta, vale a dire di una garanzia bancaria a prima richiesta per l'intero ammontare dell'apporto



concordatario (oltre 21 milioni di euro) da prodursi al momento del deposito del ricorso per l'omologazione del concordato fallimentare.

Non è, tuttavia, sulla scorta di tali elementi che la scelta è stata adottata e confermata l'8 giugno 2022. In primo luogo, in tale suo ultimo pronunciamento il cdc ha valorizzato l'avvenuta costituzione da parte di STI di una somma liquida già immobilizzata pari a € 1.150.000,00 a garanzia della proposta e la previsione del versamento di ulteriori € 6.500.000,00 all'esito del voto favorevole dei creditori (eventi che, è stato dato atto dalla stessa STI e dalla curatela, si sono frattanto verificati); la differenza è destinata ad essere versata a omologazione conseguita. Ciò sta a fronte della proposta di costituzione di garanzia a prima richiesta per l'intero importo da parte di EI al momento del deposito del ricorso per l'omologa. E' da sottolineare ulteriormente che la valutazione formulata dal cdc non si impernia sulla sola considerazione dei profili testé analizzati, ma anche, si evidenzia, sulla considerazione della scadenza stringente della proposta di EI (destinata a decadere in caso di omologa non conseguita definitivamente entro il 30.12.2022) rispetto a quella di STI (valida fino al 12.6.2024) ritenuta dal cdc più confacente all'interesse dei creditori perché idonea a coprire l'eventuale protrarsi del giudizio di omologa in caso di opposizioni. Osserva in definitiva il collegio che l'opzione del cdc come espressa nel verbale dell'8 giugno 2022 non appare inficiata da quel precedente fraintendimento relativo alle garanzie prestate da EI/Sagitta, e risulta legittimamente assunta sulla base della considerazione di elementi conferenti, che hanno indotto a ritenere non equivalenti le proposte e a preferire una proposta di durata marcatamente più prolungata e caratterizzata da un impegno finanziario già assunto in una misura ritenuta sufficientemente rilevante, rispetto ad un'altra con scadenza sensibilmente più prossima, in cui la costituzione della garanzia, pur per l'intero, era interamente posposta alla conclusione delle operazioni di voto e ai primi adempimenti stabiliti dall'art. 129 lf, vale a dire alla già avvenuta apertura del giudizio di omologazione. Non si ravvisano, dunque, le violazioni di legge denunciate dalla reclamante; ulteriori considerazioni sconfinerebbero in apprezzamenti di merito, preclusi in questa sede.

La positiva valutazione di legittimità quanto alle determinazioni del cdc si riflette sulla successiva scelta del curatore, che non può ritenersi abbia violato i suoi doveri di professionalità nel considerare, a sua volta, non equivalenti le due proposte.

La censura attinente alla violazione delle regole di competitività appare particolarmente interessante sul piano argomentativo e di sistema; ma non pare possa spingersi, almeno nel contesto del dettato dell'art. 125 commi I e II della legge fallimentare, a travalicare l'adozione di scelte discrezionali



assunte legittimamente, come detto, sulla base di dati fattuali complessivamente pertinenti e riscontrati.

Il reclamo viene dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti reclamate, in € 4.390,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

PQM

il Tribunale così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle due controparti, liquidate in favore di ciascuna in 4.390,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 4 agosto 2022.

Il presidente est.

Dott.ssa Caterina Macchi

